

**SCHEMA DELL'ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE
TRA
IL CENTRO COMUNE DI RICERCA DELLA COMMISSIONE EUROPEA
E REGIONE LOMBARDIA**

Il Centro comune di ricerca della Commissione europea,
rappresentato, ai fini della firma del presente accordo, da Stephen Quest, Direttore Generale del
Centro Comune di Ricerca, a ciò autorizzato,

(di seguito «**il CCR**»),

e

Regione Lombardia,
con sede legale in Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, Italia, codice fiscale 80050050154,
rappresentato, ai fini della firma del presente accordo, da Alessandro Fermi, Assessore
all'Università, Ricerca, Innovazione, a ciò autorizzato,

(di seguito «**Regione Lombardia**»).

Di seguito denominati individualmente «**la Parte**» o collettivamente «**le Parti**».

PREAMBOLO

PREMESSO CHE:

(descrizione della situazione di fatto)

Regione Lombardia è un ente pubblico di governo locale, autorizzato ai sensi dell'Articolo 117 della Costituzione della Repubblica Italiana, dallo Statuto Regionale e dalla Legge Regionale n. 29/2016 "La Lombardia è Ricerca e Innovazione" a promuovere la competitività del sistema economico e produttivo migliorando le proprie politiche in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione, in sinergia con entità pubbliche e private.

Il Centro Comune di Ricerca, in qualità di servizio per la scienza e la conoscenza della Commissione Europea, ha la missione di fornire alle politiche della UE un supporto tecnico indipendente basato sull'evidenza scientifica lungo l'intero ciclo delle politiche.

Le Parti intendono definire un quadro complessivo per una partnership continuativa, proattiva e strutturata nelle aree di reciproco interesse in materia di innovazione, consulenza scientifica, gestione delle conoscenze, attività di ricerca, trasferimento tecnologico, accesso alle infrastrutture di ricerca, raccolta dati, promozione e comunicazione scientifica. Il presente accordo contribuirà ad un dialogo più strutturato, allo scambio reciproco di informazioni e all'organizzazione congiunta di eventi e attività comuni.

Le Parti riconoscono l'importanza reciproca nel contesto dei rispettivi obiettivi in campo scientifico, di ricerca e innovazione. Il principale sito scientifico del CCR ha sede in territorio lombardo, ad Ispra (Varese), e ha un forte impatto sulla regione anche in termini socio-economici. La Lombardia è una delle più importanti regioni d'Europa in termini di popolazione (10 milioni di abitanti), PIL (€ 385 miliardi), imprese (815.000 – 2021). La Lombardia è la prima regione italiana per numero di brevetti. Nel 2022 sono state presentate all'EPO 1.547 domande di brevetto che corrispondono al 31,8% del totale nazionale. Il numero complessivo di brevetti in Lombardia rimane sostanzialmente stabile nel 2022 rispetto al 2021 (-0,5%), a fronte del calo della media nazionale (-1,1%) e del rallentamento dei principali omologhi europei (-6,1% Baden-Württemberg, -7,3% Bayern, -7,4% Catalogna). Nel medio periodo (2015-2022) la Lombardia si conferma una regione dinamica con un incremento del +10,5%, un tasso di crescita doppio rispetto al Bayern (+4,0%) e a fronte di un calo del Baden-Württemberg (-8,9%).

La Lombardia ospita 15 Università, 19 Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – IRCCS, 5 Parchi Scientifici e Tecnologici, 9 Cluster Tecnologici, più di 1.000 Centri di Ricerca e Trasferimento Tecnologico, destina in R&S € 523.500.000 del FESR Lombardia RP 2021/2027 per rafforzare la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione tecnologica.

Le Parti desiderano sviluppare sinergie proficue anche in merito a rilevanti progetti di natura scientifica nel territorio della Regione Lombardia e in prossimità del sito CCR di Ispra, e sono aperte alla collaborazione con altri partner, comprese iniziative che coinvolgano l'ecosistema scientifico e innovativo della Lombardia e spaziano su diversi settori scientifici in cui opera il

CCR di Ispra (scienze della vita; alimentazione; text e data mining; intelligenza artificiale; mobilità; energia; qualità dell'aria; sostenibilità; sicurezza; crisi gestione; migrazione e demografia, e altri).

Le Parti intendono intraprendere attività congiunte di mutuo interesse secondo le proprie specifiche esigenze ed obiettivi, e determineranno gli ambiti e l'oggetto di tali attività congiunte in base alla metodologia prevista nel presente Accordo Quadro di Collaborazione (di seguito denominato "Accordo").

BOLZA

LE PARTI HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

- 1.1** L'Accordo pone le basi della futura collaborazione tra le Parti in campi quali per esempio:

Soluzioni energetiche sostenibili, pulite, innovative e competitive; Mobilità sostenibile, intelligente e sicura; Città ed edifici per una vita migliore; Zero inquinamento per risposte integrate sulla salute planetaria; Materiali e prodotti sostenibili per una resilienza circolare; Trasformazioni industriali per la sostenibilità, la competitività e l'autonomia strategica aperta; Monitorare e dare forma alla transizione digitale; Intelligenza artificiale affidabile; Sicurezza informatica della società e dell'industria; Intelligenza territoriale; Consapevolezza situazionale per la gestione delle crisi; Preparazione e risposta alla crisi sanitaria; Innovazione nelle scienze della vita e della salute; Nutrizione e resilienza; Scienza per la sicurezza; Dinamiche demografiche e migrazioni; ecc. ...

- 1.2** La futura collaborazione potrebbe inoltre beneficiare di iniziative esistenti promosse dalle Parti e di potenziale interesse per ambedue, quali:

- 1.2.1 L'accesso dell'infrastruttura di ricerca del CCR a partner esterni (<https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access>);
- 1.2.2 I Centri di Conoscenza (KC) del CCR (Disaster Risk Management KC; Migrazione e Demografia KC; Politiche Territoriali KC; Bioeconomia KC; Biodiversità KC; Cancro KC; Frode alimentare e qualità KC), Centri di Competenza (CC) (CC di trasferimento tecnologico; valutazione microeconomica CC) e osservatori, come l'Osservatorio forestale dell'UE;
- 1.2.3 L'iniziativa Arte e Scienza;
- 1.2.4 Le attività con studenti, le università e i musei scientifici, in collaborazione con le autorità scolastiche regionali e altri partner quali la Rappresentanza della CE, la Rete Europe Direct e l'Ufficio d'Informazione del Parlamento Europeo a Milano legate alle attività del nuovo CCR Europa Science Experience di Ispra;
- 1.2.5 Le Relazioni attuali e future con le entità scientifiche, di ricerca e innovazione attive in Lombardia quali i centri di ricerca, le Università e altri (es. MIND - Milano Innovation District);
- 1.2.6 L'attività del CCR per promuovere lo sviluppo dei Living Labs, ed in particolare di quelli presenti nel sito del CCR di Ispra;
- 1.2.7 Nell'ambito degli accordi di collaborazione del CCR in vigore, con la stessa Regione Lombardia sull'Intelligenza Artificiale (nr. 35659 sottoscritta il 31 maggio 2020 e valida fino al 30 maggio 2025) e tra gli altri, con il Dipartimento della Protezione Civile, con ARPA Lombardia;

- 1.2.8 Nell'ambito delle attività/bandi di Regione Lombardia l'opportunità di coinvolgere gli esperti/ricercatori del JRC all'interno dei processi di valutazione tecnica delle proposte progettuali;
- 1.2.9 La piattaforma regionale Open Innovation, costruita sui principi portanti del modello di innovazione aperta della quadrupla elica, è uno spazio virtuale di collaborazione tra governo, industria, università e cittadini. La piattaforma è volta a promuovere la creazione di ecosistemi di innovazione che affrontino le sfide della strategia di specializzazione intelligente (<http://www.openinnovation.regione.lombardia.it>);
- 1.2.10 I Cluster tecnologici lombardi, 9 aggregazioni strutturate di imprese, università, organismi di ricerca e altre entità pubbliche/private (oltre 700 membri);
- 1.2.11 L'appartenenza di Regione Lombardia all'Associazione "Vanguard Initiative for new growth through smart specialisation".
- 1.3** L'Accordo definisce il quadro generale di tale collaborazione in termini di contesto complessivo, settori tecnologici e procedure per gli aspetti specifici della cooperazione. Le Parti definiranno un Programma di lavoro congiunto annuale per l'implementazione del presente Accordo. Il programma di lavoro indicherà le attività specifiche da intraprendere congiuntamente nell'ambito dell'Accordo. Le Parti si incontreranno a cadenza semestrale (preferibilmente in aprile e ottobre di ogni anno) per verificare l'attuazione del Programma di lavoro e, qualora opportuno, adattarlo alle nuove priorità ed obiettivi congiuntamente definiti. Il Programma di lavoro sarà impostato in base ai principi di condivisione delle informazioni e di uso efficiente delle risorse.
- 1.4** Ciascuna Parte intende, come regola generale, attuare l'Accordo attraverso lo scambio di informazioni non proprietarie pubblicamente disponibili. Qualora sia necessario lo scambio di informazioni di altra natura, tale scambio sarà disciplinato dall'Articolo 3.
- 1.5** Le Parti non intendono, né prevedono di creare proprietà intellettuali sulla base dell'Accordo. Qualora si configuri l'eventualità di creare una proprietà intellettuale le Parti stipuleranno un accordo di collaborazione ai sensi dell'Art. 1 paragrafo 6 oppure eviteranno la creazione di tale proprietà intellettuale.
- 1.6** Nel caso in cui l'implementazione delle attività identificate nell'Articolo 1 implicino impegni legali e/o finanziari, comprese responsabilità di ciascuna Parte o diritti di proprietà intellettuali, le Parti concluderanno un apposito e formale accordo di collaborazione che si applicherà a tali attività.
- 1.7** Con l'eccezione degli obblighi previsti all'Articolo 3, l'Accordo non introduce obblighi legalmente vincolanti per alcuna delle Parti, inclusi, senza limitazione, obblighi di natura finanziaria.

ARTICOLO 2 – MODALITA' DI COOPERAZIONE

- 2.1** L'applicazione dell'Accordo sarà subordinata alla disponibilità di fondi, personale e altre risorse, nonché soggetta alle leggi e ai regolamenti applicabili e alle politiche e

programmi di ciascuna Parte. L'Accordo non rappresenta per alcuna delle due Parti un impegno a fornire finanziamenti.

- 2.2** Ciascuna Parte si assumerà i propri costi connessi all'applicazione dell'Accordo. Non vi saranno trasferimenti di denaro tra le Parti in relazione all'Accordo.
- 2.3** Le esatte modalità di cooperazione tra le Parti sui temi scientifici individuati congiuntamente saranno fissate nell'ambito degli accordi di collaborazione relativi allo specifico tema.

ARTICOLO 3 – RISERVATEZZA

- 3.1** Le Parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni che saranno loro comunicate dall'altra Parte (i) come riservate o (ii) la cui comunicazione o diffusione possa chiaramente essere pregiudizievole per l'altra Parte, fino a quando tali informazioni siano legittimamente rese pubblicamente disponibili ad opera di altri soggetti, o tramite lavori o azioni svolte legalmente all'esterno (non in base all'Accordo), o siano state rese disponibili alla Parte ricevente da un altro soggetto senza alcun vincolo di riservatezza. Detto obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni trasmesse verbalmente, salvo il caso in cui la Parte che comunica le informazioni notifichi per iscritto senza indugio all'altra Parte che tali informazioni devono essere tenute riservate.
- 3.2** La riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito dell'Accordo dovrà essere mantenuta per un periodo di cinque anni dopo la scadenza o la risoluzione dell'Accordo stesso. Nonostante quanto sopra, ogni Parte, nel trasmettere informazioni all'altra Parte, ha la facoltà di indicare se la riservatezza di tali informazioni dovrà essere mantenuta per un periodo superiore ai cinque anni sopra citati.
- 3.3** Per tutta la durata dell'Accordo e per un periodo di cinque anni dopo la sua scadenza, nessuna delle due Parti renderà pubblicamente disponibile né comunicherà a terzi alcuna informazione relativa all'applicazione dell'Accordo o da essa derivante senza aver previamente ottenuto un consenso scritto dell'altra Parte riguardo ai modi e ai tempi di tale pubblicazione o comunicazione. Detto consenso non potrà essere irragionevolmente negato.
- 3.4** In caso di controversia o divergenza tra le Parti derivante dall'applicazione del presente Articolo o ad esso collegata, le Parti comporranno tale divergenza con procedura amichevole. Tale tentativo di composizione si considererà fallito quando una delle Parti darà notifica scritta di tale fallimento all'altra Parte. In questo caso, ciascuna Parte potrà avviare un procedimento dinanzi al Tribunale dell'Unione Europea in Lussemburgo. La legge applicabile sarà la legge dell'Unione Europea e la legge della Comunità Europea dell'Energia Atomica, integrate qualora necessario dal diritto sostanziale italiano.
- 3.5** Tutti gli obblighi previsti nel presente Articolo si applicano lasciando impregiudicata la legge applicabile, senza limitazioni compresa la legge che disciplina il diritto di accesso pubblico ai documenti. Nessuna delle due Parti potrà pretendere risarcimenti

o contestare il mancato rispetto del MoU quando l'altra Parte agisca in base agli obblighi derivanti dalla legge applicabile.

ARTICOLO 4 – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

- 4.1** Tutta la corrispondenza relativa all'esecuzione del protocollo d'intesa deve essere inviata ai seguenti indirizzi:

<u>Per questioni amministrative</u> Commissione Europea Centro Comune di Ricerca Direzione Strategy and Impact All'attenzione di Matteo Fornara	<u>Per questioni amministrative</u> Regione Lombardia Direzione Generale Università, Ricerca, Innovazione All'attenzione di Dario Sciunnach
<u>Per domande tecniche</u> Commissione Europea Centro Comune di Ricerca Direzione Strategy and Impact All'attenzione di Matteo Fornara	<u>Per domande tecniche</u> Regione Lombardia Direzione Generale Università, Ricerca, Innovazione All'attenzione di Dario Sciunnach

ARTICOLO 5 – PROTEZIONE DEI DATI

- 5.2** Tutti i dati personali inclusi nel presente Accordo o relativi ad esso e alla sua esecuzione, saranno trattati dalla Commissione ai sensi del Regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Saranno trattati ai fini esclusivi dell'attuazione, gestione e monitoraggio del presente Accordo dal Direttore Generale del CCR, fatta salva l'eventuale trasmissione agli organismi incaricati di funzioni di monitoraggio o ispettive in conformità al diritto dell'Unione. Le persone interessate avranno diritto di accedere ai propri dati personali e rettificarli. Qualora avessero domande da porre riguardo al trattamento dei propri dati personali, le persone interessate dovranno rivolgere tali domande al Direttore Generale del CCR. Le persone interessate avranno diritto in qualsiasi momento di ricorrere al Garante Europeo della protezione dei dati.
- 5.3** In caso di domande in merito al trattamento dei dati personali da parte di Regione Lombardia, le persone interessate dovranno rivolgere tali domande al Direttore Generale della Direzione Generale Università, Ricerca, Innovazione, ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018.

ARTICOLO 6 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA

- 6.1** L'Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima firma apposta da una Parte firmataria e si concluderà dopo un periodo di cinque anni da tale data. L'Accordo potrà essere

prorogato o emendato solo in forza di un accordo scritto firmato dai rappresentanti autorizzati di ambedue le Parti.

- 6.2** L'una e l'altra Parte potranno recedere dall'Accordo in qualsiasi momento al termine di un preavviso di tre mesi notificato per iscritto all'altra Parte.

Firmato in due originali in lingua inglese.

Per il **Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea**

Fatto a _____, il _____

Firma: _____

Stephen Quest
Amministratore delegato
Centro comune di ricerca

Per la **Regione Lombardia**

Fatto a _____, il _____

Firma: _____

Alessandro Fermi
Assessore all'Università, Ricerca, Innovazione
Regione Lombardia